

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Assicurazione
contro i danni
all'autoveicolo

Spazio
JFY

Polizza n. **RET01R3GAP100076**

**Il presente Set Informativo
contenente:**

- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di Assicurazione
comprehensive del Glossario

**deve essere consegnato al
Contraente prima della sottoscrizione
del contratto o, dove prevista, della
proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere
attentamente il Set Informativo.**

Ultimo aggiornamento: luglio 2025

Assicurazione redatta secondo le linee
guida "Contratti semplici e chiari" del
Tavolo tecnico ANIA - Associazioni
Consumatori - Associazioni Intermediari.

INDICE

<u>GLOSSARIO</u>	1 di 1
<u>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</u>	
<u>COSA È ASSICURATO</u>	
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione	1 di 9
Art. 2 Prestazione assicurativa.....	1 di 9
Art. 3 Massimali	2 di 9
<u>ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA</u>	
Art. 4 Veicoli assicurabili	2 di 9
Art. 5 Esclusioni.....	2 di 9
<u>DOVE VALE LA COPERTURA</u>	
Art. 6 Estensione Territoriale	3 di 9
<u>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</u>	
Art. 7 Modalità di denuncia del Sinistro	3 di 9
Art. 8 Liquidazione dell'Indennizzo	4 di 9
<u>QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO</u>	
Art. 9 Premio dell'Assicurazione	5 di 9
<u>QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA</u>	
Art. 10 Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione	5 di 9
Art. 11 Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa	6 di 9
<u>DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</u>	
Art. 12 Assicurazione per conto altrui	6 di 9
Art. 13 Modalità di attivazione della copertura assicurativa sui Veicoli	6 di 9
Art. 14 Diritto di recesso	6 di 9
Art. 15 Diritto di surrogazione	7 di 9
Art. 16 Documentazione per gli Assicurati - Trattamento dei dati personali degli Assicurati	7 di 9
Art. 17 Comunicazioni - Elezione di domicilio.....	7 di 9
Art. 18 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Aggravamento o diminuzione del Rischio	8 di 9
Art. 19 Altre assicurazioni	8 di 9
Art. 20 Cessione dei diritti	8 di 9
Art. 21 Prescrizione.....	8 di 9
Art. 22 Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione	9 di 9
Art. 23 Foro competente	9 di 9
ALLEGATO 1 – PREMI	
ALLEGATO 2 – MODULO INSERIMENTO VEICOLI	1 di 1
ALLEGATO 3 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'ASSICURATO	1 di 19
ALLEGATO 4 – CERTIFICATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA N. RET01R3GAP100076	1 di 2
ALLEGATO 5 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1 di 2

GLOSSARIO

Antifurto: congegno o dispositivo elettronico installato sul Veicolo al fine di impedirne il furto, dotato di GPS o di altro sistema di localizzazione che consenta di rilevare la posizione dell'Autoveicolo stesso e collegato ad una centrale operativa di assistenza ed emergenza. Non rientrano nella definizione i dispositivi che emettono solo un allarme sonoro o bloccano meccanicamente il Veicolo.

Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, proprietario di un Veicolo.

Assicuratore/Compagnia/ MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza della copertura assicurativa e l'efficacia di essa.

Concessionario: il concessionario Contraente presso il cui punto di vendita l'Assicurato ha acquistato il Veicolo assicurato.

Contraente: il soggetto, indicato nella Polizza di Assicurazione collettiva di cui all'Allegato 4, che stipula l'Assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati che hanno acquistato un Veicolo.

Furto Totale: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato, senza il suo ritrovamento entro il termine di 60 giorni dalla data della denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.

Incendio Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a incendio, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, o atto vandalico, quando il costo della riparazione dei danni sia pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall'Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.

Indennizzo: la somma corrisposta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

Massimale: somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

MAWDY: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A. (l'Assicuratore).

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Relitto: il Veicolo che sia ritrovato a seguito di Furto Totale e che abbia subito danni il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Valore Commerciale: il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA) del Veicolo al momento del Sinistro, indicato dalle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional (Insurance PRO) o, se non presenti, definito dalla pubblicazione "Eurotax giallo".

Valore d'Acquisto: il valore del Veicolo (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA; inclusa IPT - Imposta Provinciale di Trascrizione, ogni altra imposta, tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.), così come risultante dai documenti di acquisto e dalla fattura d'acquisto. È incluso il valore degli accessori e degli optional amovibili o comunque non compresi nell'allestimento originario della casa costruttrice o nell'allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita dell'Autoveicolo, nonché il valore dell'Antifurto, pure risultanti dai documenti di acquisto e dalla fattura di acquisto. Sono esclusi il valore della marchiatura DNA dei vetri, nonché i premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, Corpi Veicoli Terrestri, ecc.) o i corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, ecc.).

Veicolo: l'autoveicolo, di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 quintali, immatricolato in Italia, che al momento della adesione all'Assicurazione abbia un'anzianità non superiore o pari a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione e abbia un valore di acquisto non superiore ad Euro 50.000,00.

Veicolo Nuovo: il veicolo che, entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro, sia acquistato presso il Concessionario dall'Assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Con la presente Assicurazione l'Assicuratore si impegna a risarcire l'Assicurato, decorso un periodo di Carenza di 24 mesi dalla data di immatricolazione del Veicolo assicurato, del danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro per Furto Totale o Incendio Totale del Veicolo assicurato alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza.

Art. 2 – Prestazione assicurativa

In caso di Sinistro l'Assicuratore liquiderà all'Assicurato un importo pari ad una percentuale della differenza tra il Valore d'Acquisto e il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, distinta in funzione del momento in cui si verifica il Sinistro, secondo il seguente schema:

Periodo di accadimento del Sinistro	Percentuale applicabile
Entro i primi 36 mesi dalla decorrenza della copertura assicurativa, fatta salva l'applicazione della Carenza	100%
Dall'inizio del 37° mese alla fine del 48° mese	75%
Dall'inizio del 49° mese alla fine del 60° mese	50%

L'Indennizzo sarà corrisposto a condizione che entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro l'Assicurato acquisti un Nuovo Veicolo presso il Concessionario.

In ogni caso, l'Indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo e quanto indennizzato all'Assicurato per lo stesso Sinistro, al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, da altro assicuratore in virtù dell'eventuale polizza corpi veicoli terrestri o di altra polizza avente pari contenuto o a titolo di risarcimento del danno da circolazione in forza di polizza di responsabilità civile auto.

Ad esempio:

ESEMPIO 1

Data di immatricolazione del Veicolo: 20 mesi prima della decorrenza della copertura assicurativa

Termine del periodo di Carenza: 4 mesi dopo la decorrenza della copertura assicurativa

Sinistro verificatosi al 20° mese della copertura assicurativa

Valore d'Acquisto del Veicolo: € 20.000

Valore Commerciale del Veicolo: € 15.000

Percentuale applicabile: 100%

Indennizzo: € 5.000.

Indennizzo calcolato da altro assicuratore: € 17.000

Franchigia applicata da altro assicuratore: € 1.000

Indennizzo netto corrisposto da altro assicuratore: € 16.000

Massimo indennizzo pagabile: € 20.000 - € 17.000 = € 3.000.

ESEMPIO 2

Data di immatricolazione del Veicolo: 2 mesi prima della decorrenza della copertura assicurativa

Termine del periodo di carenza: 22 mesi dopo la decorrenza della copertura assicurativa

Sinistro verificatosi al 20° mese della copertura assicurativa

Nessun Indennizzo dovuto, poiché il Sinistro si è verificato durante il periodo di Carenza.

ESEMPIO 3

Sinistro verificatosi al 40° mese della copertura assicurativa

Valore d'Acquisto del Veicolo: € 20.000

Valore Commerciale del Veicolo: € 10.000

Percentuale applicabile: 75%

Indennizzo: € 7.500.

Indennizzo calcolato da altro assicuratore: € 15.000

Franchigia applicata da altro assicuratore: € 1.000

Indennizzo netto corrisposto da altro assicuratore: € 14.000

Massimo indennizzo pagabile: € 20.000 - € 15.000 = € 5.000.

Art. 3 – Massimali

La copertura assicurativa ha, comunque, un Massimale generale e indipendente dalle categorie del Veicolo pari ad Euro 20.000,00.

L'Indennizzo in caso di Furto Totale non potrà cumularsi con quello per Incendio Totale.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 4 – Veicoli assicurabili

Possono essere assicurati con l'Assicurazione i Veicoli di peso a pieno carico pari o inferiore a 35 quintali, di età massima al momento dell'attivazione della copertura assicurativa di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, immatricolati in Italia, che siano abbiano un Valore d'Acquisto non superiore a Euro 50.000,00.

Non sono assicurabili:

- a) i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
- b) ogni veicolo che non sia coperto da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell'Assicurazione e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- c) i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- d) le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- e) i ciclomotori ed i motoveicoli;
- f) i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- g) i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.

Art. 5 – Esclusioni

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- b) rapina, punita dall'art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- c) furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- d) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- e) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- f) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- g) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali e allenamenti;
- h) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
- i) trasporto di cose o animali non conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- j) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- k) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione; ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- l) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- m) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;

- n) circolazione fuori strada ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati;
- o) circolazione in paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.

Non sono in ogni caso indennizzati:

- p) il rimborso dei premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, corpi veicoli terrestri, ecc.) o dei corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, marchiatura DNA dei vetri, ecc.);
- q) danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
- r) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all'omologazione di esso;
- s) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del conducente del Veicolo;
- t) il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa dell'indisponibilità del Veicolo a causa del Sinistro.

L'Indennizzo è escluso per Sinistri che si verifichino nel periodo di Carenza di 24 mesi dalla data di immatricolazione del Veicolo.

L'Indennizzo non è altresì dovuto qualora l'Assicurato non abbia acquistato entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro un Nuovo Veicolo presso il Concessionario.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- u) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- v) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 6 – Estensione Territoriale

La copertura assicurativa di cui all'Assicurazione ha validità per eventi verificatisi in Italia e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei Paesi indicati nella Carta Verde.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 7 – Modalità di denuncia del Sinistro

Ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite posta elettronica all'indirizzo ufficio.liquidazione@mawdy.com, via posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.liquidazione@cert.mapfreasistencia.it o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione di seguito indicata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Furto del Veicolo, denunciare immediatamente l'evento alle Autorità competenti.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale

- a) copia della denuncia di Furto Totale del Veicolo effettuata presso la Pubblica Autorità;

- b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- c) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del documento unico di circolazione;
- d) per i Veicoli concessi all'Assicurato in leasing, copia del contratto di leasing con evidenza dell'eventuale vincolo;
- e) copia della polizza di responsabilità civile auto in vigore attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa, e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- f) eventuale quietanza di liquidazione del danno indennizzato da altri assicuratori in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- g) copia della documentazione attestante il Valore di Acquisto del Veicolo, comprensiva di fattura con l'indicazione della ragione sociale del concessionario da cui è stato acquistato;
- h) copia della documentazione attestante l'acquisto del Nuovo Veicolo, comprensiva di fattura con l'indicazione della ragione sociale del Concessionario venditore;
- i) documento comprovante il luogo di residenza e di domicilio dell'Assicurato. Nel caso gli stessi non coincidano, documento comprovante il luogo in cui l'Assicurato ha eletto il proprio domicilio;
- j) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, ecc.) dell'Assicurato;
- k) tutte le chiavi in dotazione del Veicolo o certificazione di avvenuta consegna di esse all'eventuale compagnia di assicurazione che assicuri il Veicolo in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro;

In caso di Incendio Totale o ritrovamento del Relitto

- a) copia dell'eventuale certificato di rottamazione del Veicolo del demolitore autorizzato o dichiarazione di presa in carico della compagnia assicurativa che assicuri il Veicolo in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro;
- b) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del documento unico di circolazione;
- c) per i Veicoli concessi all'Assicurato in leasing, copia del contratto di leasing con evidenza dell'eventuale vincolo;
- d) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- e) copia della polizza di responsabilità civile auto in vigore attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa, e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- f) eventuale quietanza di liquidazione del danno indennizzato da altri assicuratori in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- g) copia della patente di guida del conducente del Veicolo al momento del Sinistro;
- h) copia della documentazione attestante il Valore di Acquisto del Veicolo, comprensiva di fattura con l'indicazione della ragione sociale del concessionario da cui è stato acquistato;
- i) copia della documentazione attestante l'acquisto del Nuovo Veicolo, comprensiva di fattura con l'indicazione della ragione sociale del Concessionario venditore;
- j) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
- k) copia della perizia certificante l'Incendio Totale del Veicolo a firma del perito incaricato o eventualmente disposta da altra compagnia assicurativa;
- l) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro;
- m) documento comprovante il luogo di residenza e di domicilio dell'Assicurato. Nel caso gli stessi non coincidano, documento comprovante il luogo in cui l'Assicurato ha eletto il proprio domicilio;
- n) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, ecc.) dell'Assicurato.

Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull'evento che ha causato il Sinistro, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

Art. 8 – Liquidazione dell'Indennizzo

L'Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e inviare all'Assicurato la comunicazione di contestazione o la quietanza di liquidazione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 7. L'Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l'Indennizzo all'Assicurato entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.

Qualora il Contraente abbia comunicato all'Assicuratore l'apposizione di un vincolo sull'Assicurazione in favore della società di leasing proprietaria del Veicolo, l'Indennizzo sarà corrisposto alla società vincolataria fino alla concorrenza del suo credito residuo entro il Massimale e l'eventuale rimanenza sarà corrisposta all'Assicurato alle condizioni e con le modalità sopra indicate. La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall'Assicurato all'Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all'art. 17 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

L'accredito all'Assicurato da parte dell'Assicuratore dell'Indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Incendio Totale, o ritrovamento Relitto, l'Assicurato è tenuto a conservare il rottame del Veicolo finché lo stesso non sia stato sottoposto a perizia da parte dell'Assicuratore. Su richiesta dell'Assicuratore entro il termine di 60 giorni dal Sinistro, l'Assicurato è obbligato a dare mandato a titolo gratuito all'Assicuratore affinché questi provveda alla vendita del rottame del Veicolo, impegnandosi a conferirgli a questo scopo la procura necessaria e autorizzando l'Assicuratore a trattenere il ricavato.

In caso di ritrovamento del Veicolo o di parti di esso a seguito di Furto Totale, l'Assicurato è obbligato ad informare l'Assicuratore non appena ne abbia notizia.

Se il ritrovamento del Veicolo avviene prima del pagamento dell'Indennizzo, nulla sarà dovuto all'Assicurato, salvo il caso di Incendio Totale o ritrovamento del Relitto, come disciplinato nella presente Assicurazione.

Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato è obbligato a scelta dell'Assicuratore, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di questa, a:

- rimborsare all'Assicuratore l'importo da questi corrisposto quale liquidazione dell'Indennizzo per Furto Totale;
- dare mandato a titolo gratuito all'Assicuratore affinché questi provveda alla vendita del Veicolo ritrovato, autorizzando l'Assicuratore a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'Indennizzo, ed impegnandosi a conferirgli a questo scopo la procura necessaria. Le spese necessarie per il trasporto del Veicolo ritrovato, per il mandato che verrà svolto a titolo gratuito e per la procura sono a carico dell'Assicuratore.

L'eventuale somma in eccesso rispetto all'Indennizzo erogato derivante dalla vendita del Veicolo da parte dell'Assicuratore sarà restituita all'Assicurato entro 60 giorni dall'avvenuto incasso di tale somma e non produrrà interessi.

In ogni caso, qualora, per qualsiasi motivo, l'Assicurato non possa procedere al trapasso di proprietà del Veicolo ritrovato o ceda la proprietà a soggetti diversi dall'Assicuratore (ad esempio all'Assicuratore di eventuale polizza corpi veicoli terrestri), egli è obbligato a rimborsare all'Assicuratore l'importo corrisposto quale liquidazione dell'Indennizzo per Furto Totale.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione dell'Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 9 – Premio dell'Assicurazione

Il Premio, unico ed anticipato, per una copertura di 60 mesi, è calcolato in percentuale sul Valore d'Acquisto (IVA inclusa) del Veicolo e in base all'eventuale installazione dell'Antifurto sul Veicolo, secondo le tabelle riportate nell'Allegato 1.

Il Premio sarà versato dall'Assicurato a mani del Contraente al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, mediante carta di credito o bonifico bancario o mediante contratto con società di finanziamento del credito, all'intermediario stesso; il pagamento in contanti è consentito solo se l'importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.

Il Contraente verserà i Premi ricevuti dagli Assicurati a mani dell'intermediario assicurativo per conto dell'Assicuratore mediante bonifico bancario.

In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, la copertura assicurativa è sospesa a tempo indefinito fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale riprenderà effetto.

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket).

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 10 – Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione collettiva

L'Assicurazione collettiva decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il Premio è stato preventivamente pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, e avrà durata pari 12 mesi.

Alla scadenza l'Assicurazione si rinnova tacitamente per successivi periodi di 12 mesi, salvo disdetta di una parte da comunicarsi all'altra a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC con preavviso di almeno 60 giorni.

L'Assicurazione collettiva cessa anticipatamente in caso di recesso previsto dall'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

Art. 11 – Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel modulo di inserimento di cui all'art. 13 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione" e a condizione che il relativo Premio sia stato pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto; essa:

- ha una durata pari a 60 mesi;
- non opera durante il periodo di Carenza di 24 mesi dalla data di immatricolazione del Veicolo;
- non si rinnova alla scadenza.

Ad esempio:

	Durata copertura (60 mesi)	
Veicolo 20 mesi di anzianità dalla data di immatricolazione	Carenza 4 mesi	Efficacia copertura (56 mesi)
Veicolo Nuovo (nuova immatricolazione)	Carenza 24 mesi	Efficacia copertura (36 mesi)

La copertura assicurativa per i singoli Veicoli, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto al rimborso del Premio non goduto:

- in caso di vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato;
- al verificarsi del Sinistro per Furto Totale o Incendio Totale del Veicolo.
- in caso di restituzione del Veicolo al concessionario per opzione "Conto vendita".

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 12 – Assicurazione per conto altrui

L'Assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati a cui lo stesso abbia venduto un Veicolo.

Ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, il Contraente adempie agli obblighi derivanti dall'Assicurazione, salvo quelli che per loro natura devono essere adempiuti dall'Assicurato, quali ad esempio la denuncia del Sinistro.

I diritti derivanti dall'Assicurazione, tra cui l'Indennizzo in caso di Sinistro, spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato stesso.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell'Assicurazione.

Art. 13 – Modalità di attivazione della copertura assicurativa sui Veicoli

Per attivare la copertura assicurativa, il Contraente comunica all'Assicuratore i dati identificativi dei Veicoli tramite la compilazione e l'invio con cadenza giornaliera mediante sistema informatico del modulo di inserimento redatto secondo il modello e nei modi di cui all'Allegato 2.

L'attivazione della copertura assicurativa per ciascun Veicolo è efficace a condizione e a seguito del pagamento del relativo Premio con le modalità e nei termini indicati nell'art. 8 della Sezione "Quando e come pagare il Premio" e nelle Condizioni Particolari di Assicurazione.

Se il modulo di Inserimento con i dati dei Veicoli non è inviato o è inviato con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel presente articolo, la copertura assicurativa non sarà attivata e MAPFRE ASISTENCIA non riconoscerà l'Indennizzo in caso di Sinistro.

Il Contraente espressamente manleva e si impegna a tenere indenne MAPFRE ASISTENCIA da qualsiasi danno, azione, richiesta di Indennizzo o risarcimento ovvero sanzione che l'Assicuratore possa ricevere a seguito ed a causa della mancata comunicazione da parte del Contraente stesso dei Moduli di Inserimento relativi a Veicoli per cui abbia consegnato all'Assicurato il Certificato di Assicurazione.

Art. 14 – Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro,

L'Assicuratore ha facoltà di recedere dall'Assicurazione collettiva, dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

In tale caso, il contratto cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso.

A seguito del recesso dall'Assicurazione il Contraente non potrà più attivare la copertura assicurativa per nuovi Veicoli tramite l'invio dei Moduli di Inserimento, ferma restando la copertura fino alla scadenza di cui all'art. 10 della Sezione "Quando comincia e quando finisce la copertura" per i Veicoli inseriti fino a quel momento.

Qualora nel corso della durata dell'Assicurazione il rapporto Sinistri/Premi (rapporto tra il valore dei Sinistri pagati e i Premi imponibili incassati) superi il valore dell'85%, l'Assicuratore si riserva la possibilità di inviare comunicazione al Contraente al fine di:

- a. proporgli la revisione delle coperture e/o dell'ammontare dei Premi;
 - b. in alternativa o in caso di mancata accettazione delle proposte di cui al precedente punto a. da parte del Contraente entro e non oltre 30 giorni dalla formulazione delle stesse, recedere dall'Assicurazione con effetto a decorrere dal termine di 10 giorni dall'invio della comunicazione di recesso.
- In caso di mancato pagamento dei Premi nei termini di cui all'art. 8 della Sezione "Quando e come pagare il Premio", l'Assicurazione collettiva si intenderà risolta ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito, a seguito di invio da parte dell'Assicuratore al Contraente di comunicazione scritta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC secondo le modalità indicate all'art. 17 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".
 - L'Assicurato ha facoltà di recedere dalla copertura relativa a Veicolo assicurato in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità in corso, inviando comunicazione all'Assicuratore con le modalità indicate all'art. 17 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.
 - Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. L'Assicuratore potrà trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative sostenute per l'emissione della Polizza e per il rimborso del Premio come eventualmente quantificate nel Certificato di Assicurazione. Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, l'Assicuratore ha facoltà di recedere dalla copertura relativa a un singolo Veicolo assicurato, dandone comunicazione all'Assicurato mediante lettera raccomandata.

La copertura assicurativa cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione del recesso.

Art. 15 – Diritto di surrogazione

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta all'Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Incendio Totale del Veicolo l'Assicuratore subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile dell'evento che ha causato il Sinistro.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Art. 16 – Documentazione per gli Assicurati – Trattamento dei dati personali degli Assicurati

Il Contraente si impegna a consegnare all'Assicurato il Certificato di Assicurazione – Condizioni Contrattuali per l'Assicurato di cui all'Allegato 3, contenente le modalità con cui MAPFRE ASISTENCIA adempie agli obblighi assunti nei confronti dell'Assicurato e i diritti/doveri dell'Assicurato verso MAPFRE ASISTENCIA e l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Il Contraente manleva pertanto MAPFRE ASISTENCIA da qualsiasi responsabilità, danno, azione, sanzione, penalità oppure risarcimento che dovesse derivare o essere esperita nei confronti di MAPFRE ASISTENCIA a causa del mancato rispetto dei predetti obblighi da parte del Contraente stesso.

Per il trattamento dei dati personali degli Assicurati ai fini dell'esecuzione da parte di MAPFRE ASISTENCIA delle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'Assicuratore assumerà la qualifica di Titolare del trattamento dei dati per quanto di sua competenza, come da informativa rilasciata all'Assicurato nel Certificato di Assicurazione – Condizioni Contrattuali per l'Assicurato e al momento della gestione del Sinistro.

Il Contraente si impegna a far compilare e sottoscrivere dall'Assicurato i campi relativi al consenso per il trattamento dei dati personali ai fini commerciali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR, contenuti nel Certificato di Assicurazione e ad inviarne copia a MAPFRE ASISTENCIA con cadenza mensile a mezzo posta elettronica certificata, spedizione postale tracciata o a mezzo corriere o tramite applicativo web eventualmente messo a disposizione.

Art. 17 – Comunicazioni - Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni del Contraente a MAPFRE ASISTENCIA relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2559704

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore al Contraente saranno indirizzate al domicilio indicato da questi al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione.

L'Assicuratore ed il Contraente potranno concordare diverse modalità di comunicazione o indirizzi e-mail di contatto limitatamente ad aspetti operativi dell'Assicurazione.

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2559704

eventualmente anticipata via e-mail all'indirizzo: gap@mawdy.com.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all'Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento dell'attivazione della copertura assicurativa.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 18 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio comunicazione di installazione di Antifurto in realtà non installato) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, rimozione dell'Antifurto, l'Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, con le modalità indicate all'art. 17 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, sarà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato o il Contraente non comunichino l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non pagherà l'Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l'Assicuratore potrà ridurre l'Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Art. 19 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e il Contraente devono comunicare prontamente e per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritte relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato o dal Contraente, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 17 della Sezione "Disposizioni Che Regolano Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. L'Assicurato potrà richiedere l'Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un'assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate però non potranno superare il valore del danno subito.

Art. 20 – Cessione dei diritti

Il Contraente o l'Assicurato non potranno in alcun modo cedere o trasferire a terzi il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 21 – Prescrizione

I diritti derivati dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 22 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 23 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra Contraente ed Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

ALLEGATO 2 – MODULO DI INSERIMENTO DEI VEICOLI

N°	Descrizione
1	Numero Certificato
2	Durata espressa in mesi
3	Marca
4	Modello
6	Cilindrata (CC)
8	Targa
9	Telaio
10	Data Immatricolazione
13	Nome Assicurato
14	Cognome Assicurato
15	Indirizzo Assicurato
16	Città Assicurato
17	CAP Assicurato
18	Telefono Assicurato
19	Data Vendita
20	Data Inizio Copertura
23	Email assicurato
24	Mobile Assicurato
26	Prezzo Veicolo
27	Descrizione Modello
36	Codice Fiscale Assicurato
40	alimentazione – (1, 2 o 3) codificato come P(benzina), D(diesel) ó G (gas)
44	Trattamento dati personali (YES/NO)

Il modulo di Inserimento sarà inviato dal Contraente con cadenza giornaliera mediante il sistema informatico Phoenix l'accesso al quale è messo a disposizione dall'Assicuratore al Contraente.

ALLEGATO 3 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE n. <nr> POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA N. RET01R3GAP100076

CONTRAENTE

Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»»

Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo»

Località: «Città»

Prov.: («PROVINCIA»)

CAP: «CAP»

Telefono: «Telefono»

e-mail: «email»

Codice Fiscale: «Codice Fiscale»

P.IVA: «Partita IVA»

ASSICURATO

Nome Cognome/Ragione Sociale: «Nome» «Cognome»»

Domicilio/Sede Operativa: «Indirizzo»

Località: «Città»

Prov.: («PROVINCIA»)

CAP: «CAP»

Telefono: «Telefono»

e-mail: «email»

Codice Fiscale: «Codice Fiscale»

P.IVA: «Partita IVA»

VEICOLO OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Caratteristiche

Marca: «MARCA»

Modello: «MODELLO»

Targa: «TARGA»

Data prima imm.ne: «DATA»

Valore d'acquisto IVA Inclusa (Euro):

Data di acquisto: «DATA»

Il peso a pieno carico del Veicolo è - come da libretto di circolazione - minore o uguale a 35 q.li

Situazione assicurativa all'atto della sottoscrizione del presente modulo

Il Veicolo dispone di copertura assicurativa: «RC Auto e Incendio/Furto»

DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Decorrenza dell'Assicurazione

dalle ore 00.00 del «DATA».

Scadenza dell'Assicurazione

alle ore 24 del «DATA»

Durata

«XX MESI»

In relazione all'Assicurazione, per la durata convenuta, si precisa che il Premio per l'Assicurazione è unico ed anticipato.

Premio netto	Imposte	Premio lordo

Mezzi di pagamento: carta di credito, bonifico bancario, contratto con società di finanziamento del credito, contanti.

MAPFRE ASISTENCIA S.A.



Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

L'Assicurazione è regolata dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto:

1) la documentazione informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 e in particolare i documenti conformi ai modelli di cui all'art. 56 e il documento sulla valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente ai sensi dell'art. 58; 2) il Set Informativo ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IVASS n. 41/2018: il Documento Informativo precontrattuale per il prodotto assicurativo (DIP Danni), il Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni) e le Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario. Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto l'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al Set Informativo.

Luogo e data _____ Firma dell'Assicurato _____

L'Assicurato dichiara di aver letto ed accettato e di approvare espressamente e specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli:

- Art. 2 - "Prestazione assicurativa"
- Art. 3 - "Massimali"
- Art. 4 - "Veicoli non assicurabili"
- Art. 5 - "Esclusioni"
- Art. 9 - "Premio dell'Assicurazione"
- Art. 10 - "Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa"
- Art. 12 - "Diritto di recesso"
- Art. 13 - "Diritto di surrogazione"
- Art. 17 - "Cessione dei diritti";
- Art. 22 - "Foro competente".

Luogo e data _____ Firma dell'Assicurato _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il suindicato Assicurato dichiara in ultimo di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 5 del Set Informativo, fornita, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, da MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Dichiara inoltre di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati personali necessari a MAPFRE ASISTENCIA S.A. per le finalità ivi illustrate, comporta l'impossibilità di dare esecuzione al rapporto contrattuale di Assicurazione.

Esprime pertanto il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità illustrate nelle Condizioni di Assicurazione.

Luogo e data _____ Firma del l'Assicurato _____

DICHIARAZIONI DI CONSENSO ESPRESSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE O PROMOZIONE COMMERCIALE

Se l'Assicurato acconsente, i dati personali possono essere diretti anche all'espletamento da parte dell'Assicuratore di attività di invio di materiale pubblicitario, vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediate posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, invio testi quali short messaging system ("SMS"), messaggistica istantanea o social network, dei suoi prodotti o servizi e di quelli delle altre società del Gruppo di appartenenza. Riterremo il suo consenso ricomprendente anche l'autorizzazione all'invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.

A tale fine, l'Assicuratore precisa che tali dati potranno essere comunicati, trasmessi o ceduti ad altre società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, o sotto il medesimo controllo).

Il mancato consenso da parte dell'Assicurato al trattamento qui previsto non comporta alcuna conseguenza nel rapporto contrattuale con l'Assicuratore.

Ho letto la suesesa Informativa e

☐ **Acconsento** ☐ **Non acconsento**

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio di materiale pubblicitario

☐ **Acconsento** ☐ **Non acconsento**

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico

☐ **Acconsento** ☐ **Non acconsento**

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di compimento di ricerche di mercato

Luogo e data _____ Sottoscrizione dell'Assicurato _____

Assicurazione contro i danni al Veicolo

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Assicuratore: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: SPAZIO JFY

MAPFRE ASISTENCIA S.A. è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente Assicurazione prevede un indennizzo per il danno materiale e diretto in caso di Sinistro derivante da Furto Totale o Incendio totale del Veicolo assicurato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Il Danno materiale e diretto subito in conseguenza al verificarsi di un Sinistro per Furto Totale o Incendio Totale del Veicolo assicurato.

L'Assicuratore liquiderà all'Assicurato, decorso un periodo di carenza di 24 mesi dalla data di immatricolazione del Veicolo, un importo pari ad una percentuale della differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo assicurato ed il suo Valore Commerciale al momento del Sinistro, distinta in funzione del momento in cui si verifica il Sinistro, secondo il seguente schema:

Periodo di accadimento del Sinistro	Percentuale applicabile
Entro i primi 36 mesi di copertura assicurativa	100%
Dall'inizio del 37° mese alla fine del 48° mese	75%
Dall'inizio del 49° mese alla fine del 60° mese	50%

La copertura assicurativa ha un Massimale generale ed indipendente dalla categoria del Veicolo pari a Euro 20.000,00.



Che cosa non è assicurato?

Principali esclusioni dalla copertura.

Sono espressamente esclusi dalla copertura gli autoveicoli:

- ✗ di peso a pieno carico superiore ai 35 quintali;
- ✗ di vetustà al momento dell'attivazione della copertura assicurativa superiore a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- ✗ con un Valore d'Acquisto superiore ad Euro 50.000,00.

Sono previste ulteriori esclusioni dalla copertura assicurativa, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e agli altri documenti del Set Informativo.



Ci sono limiti di copertura?

Principali limiti di copertura:

- ! L'indennizzo sarà corrisposto a condizione che entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro l'Assicurato acquisti un Nuovo Veicolo presso il Concessionario;
- ! L'Indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo e quanto indennizzato all'Assicurato per lo stesso Sinistro, al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, da altro assicuratore in virtù dell'eventuale polizza corpi veicoli terrestri o di altra polizza avente pari contenuto o a titolo di risarcimento del danno da circolazione in forza di polizza di responsabilità civile auto.
- ! L'Indennizzo in caso di Furto Totale non potrà cumularsi con quello per Incendio Totale.
- ! L'Indennizzo è escluso per Sinistri che si verifichino nel periodo di Carenza dei primi 24 mesi dalla data di immatricolazione del Veicolo.

Sono previste ulteriori limitazioni, per la cui indicazione completa si rinvia al DIP aggiuntivo e agli altri documenti del Set Informativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura assicurativa descritta in Polizza ha validità in Italia e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei Paesi indicati nella Carta Verde.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione dell'Assicurazione si devono fornire all'Assicuratore dichiarazioni veritiere, esatte e non reticenti sul Rischio.
- Nel periodo di durata dell'Assicurazione l'Assicurato deve comunicare all'Assicuratore i cambiamenti che comportano una riduzione o un aggravamento del Rischio assicurato.
- Devono essere comunicate all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipula di altre assicurazioni aventi per oggetto lo stesso Rischio.
- In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data del Sinistro, fornendo la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro e alla liquidazione dell'Indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio, unico ed anticipato per tutta la durata della copertura assicurativa, sarà versato dall'Assicurato al Contraente al momento della stipula dell'Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione se il Premio è stato pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto, ed avrà durata pari a 60 mesi, secondo quanto prescelto.

Alla scadenza l'Assicurazione non si rinnova tacitamente.

L'Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale qui sopra indicata, cessa anticipatamente:

- a) in caso di vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato;
- b) al verificarsi del Sinistro per Furto Totale o Incendio Totale del Veicolo;
- c) in caso di restituzione del Veicolo al concessionario per opzione "Conto vendita".



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurato può recedere dall'Assicurazione in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità in corso, inviando comunicazione all'Assicuratore almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.

Assicurazione contro i danni al Veicolo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.

Prodotto: SPAZIO JFY

Data: luglio 2025 – il presente DIP Aggiuntivo è l'ultimo disponibile

MAWDY

MAPFRE Worldwide Digital Assistance

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. (di seguito indicata come "MAPFRE ASISTENCIA") è registrata in Spagna ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in Regime di Stabilimento; Strada Trossi, n. civico 66; CAP 13871; città Verrone (BI); tel. +39 015 2559700; sito internet: www.mawdy.it; e-mail: info_Italy@mawdy.com; PEC: info@cert.mapfreasistencia.it.

MAPFRE ASISTENCIA fa parte del Gruppo MAPFRE, sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), telefono +39 015 2559700, sito internet: www.mawdy.it, posta elettronica: info_Italy@mawdy.com, PEC: info@cert.mapfreasistencia.it, in Italia è iscritta nell'Elenco I allegato all'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il numero I.00042 ed ha codice IVASS D840R. MAPFRE ASISTENCIA opera in Italia in Regime di Stabilimento. Il controllo sull'attività assicuratrice di MAPFRE ASISTENCIA compete al Regno di Spagna, attraverso il "Ministerio de Economía y Hacienda" – e, in particolare, alla "Dirección General de Seguros" – e all'IVASS nei termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'ammontare del patrimonio netto di MAPFRE ASISTENCIA, evidenziato nell'ultimo bilancio approvato, è pari a Euro 140.682.000 di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a Euro 135.129.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro -5.554.000. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 195.9% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di MAPFRE ASISTENCIA al seguente link <https://www.mapfre.com/media/accionistas/2024/2023-sfcr-mapfre-asistencia.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Installazione antifurto	In caso di installazione di un antifurto dotato di GPS o di altro sistema di localizzazione che consenta di rilevare la posizione del Veicolo stesso e collegato ad una centrale operativa di assistenza ed emergenza, si ha una riduzione del Premio.
-------------------------	--



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti ulteriori esclusioni. Sono espressamente esclusi dalla copertura gli autoveicoli:

- ✖ destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
- ✖ non coperti da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell'Assicurazione e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- ✖ utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- ✖ utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni

	tecniche non omologate; * utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità. Sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa: * le roulotte, i caravan, camper e gli autocaravan; * i ciclomotori ed i motoveicoli; * il rimborso dei premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, corpi veicoli, terrestri, ecc.) o dei corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, marchiatura DNA dei vetri, ecc.); * danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa; * le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all'omologazione di esso; * eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del conducente del Veicolo; * il lucro cessante o la perdita di chance.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni già fornite nel DIP Danni, si segnalano le seguenti ulteriori limitazioni.

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da:

- ! dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- ! rapina, come definita all'art. 628 del codice penale;
- ! furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- ! sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- ! atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- ! terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- ! partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche, alle prove ufficiali e relativi allenamenti;
- ! trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o di esplosivi in genere;
- ! trasporto di cose o animali non conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- ! guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione, ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- ! circolazione "fuori strada", ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico degli autoveicoli privati;
- ! circolazione in paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.



A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione è destinata a coloro che acquistano un Veicolo e desiderano ricevere un indennizzo per il danno materiale e diretto subito in caso di Sinistro per Furto Totale o Incendio Totale del Veicolo acquistato.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 43,17% calcolato sul Premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità: • lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI) • telefax al numero +39 015 2558156 • e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mawdy.com • PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it. I reclami dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico - il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento; - individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato - breve ed esauriente descrizione del motivo della lamentela - ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze. L'Assicuratore è tenuto a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it È possibile presentare un reclamo all'Autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore che è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione). I reclami potranno essere trasmessi con comunicazione in formato cartaceo indirizzata a "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones", c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna), oppure con comunicazione in formato elettronico, attraverso la pagina internet http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/Reclamaciones/Paginas/InformacionProcedimiento.aspx
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente ai contratti assicurativi. La mediazione è disciplinata dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l'assistenza di un avvocato.
Negoziazione assistita	La negoziazione è uno strumento facoltativo di risoluzione delle controversie, che si può attivare tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia. Richiede l'assistenza dell'avvocato, anche per l'inoltro dell'invito.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo: • direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna); • all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non è prevista detrazione fiscale dei premi né tassazione delle prestazioni assicurate.

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L'ASSICURATO

GLOSSARIO

Antifurto: congegno o dispositivo elettronico installato sul Veicolo al fine di impedirne il furto, dotato di GPS o di altro sistema di localizzazione che consenta di rilevare la posizione dell'Autoveicolo stesso e collegato ad una centrale operativa di assistenza ed emergenza. Non rientrano nella definizione i dispositivi che emettono solo un allarme sonoro o bloccano meccanicamente il Veicolo.

Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, proprietario di un Veicolo.

Assicuratore/Compagnia/ MAPFRE ASISTENCIA: MAPFRE ASISTENCIA, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., con sede legale in Spagna, c/o Carretera de Pozuelo nº 52, 28222 Majadahonda, e sede secondaria in Italia in Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI), Codice Fiscale e Partita IVA 02114590025, R.E.A. BI – 181194.

Assicurazione: il contratto di assicurazione collettiva che disciplina i rapporti tra l'Assicuratore, il Contraente e l'Assicurato.

Carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza della copertura assicurativa e l'efficacia di essa.

Concessionario: il concessionario Contraente presso il cui punto di vendita l'Assicurato ha acquistato il Veicolo assicurato.

Contraente: il soggetto, indicato nella Polizza di Assicurazione collettiva di cui all'Allegato 4, che stipula l'Assicurazione per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati che hanno acquistato un Veicolo.

Furto Totale: il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, avente ad oggetto il Veicolo assicurato, senza il suo ritrovamento entro il termine di 60 giorni dalla data della denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.

Incendio Totale: la distruzione del Veicolo, con conseguente demolizione della carcassa, dovuta a incendio, eventi naturali che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali o catastrofi, o atto vandalico, quando il costo della riparazione dei danni sia pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro; il costo della riparazione è stimato dal perito incaricato dall'Assicuratore o da altra impresa di assicurazioni che assicuri il Veicolo per lo stesso evento.

Indennizzo: la somma corrisposta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di Sinistro.

Massimale: somma, espressa in Euro e comprensiva di IVA, fino al cui raggiungimento l'Assicuratore presta le coperture assicurative previste dall'Assicurazione.

MAWDY: il marchio commerciale che identifica MAPFRE ASISTENCIA S.A.(l'Assicuratore).

Polizza: il documento, complessivamente considerato, che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Relitto: il Veicolo che sia ritrovato a seguito di Furto Totale e che abbia subito danni il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del Valore Commerciale del Veicolo stesso al giorno del Sinistro.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

Valore Commerciale: il prezzo di mercato (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA) del Veicolo al momento del Sinistro, indicato dalle quotazioni aggiornate della rivista Quattroruote Professional (Insurance PRO) o, se non presenti, definito dalla pubblicazione "Eurotax giallo".

Valore d'Acquisto: il valore del Veicolo (comprensivo di IVA per i privati, al netto di IVA per persone giuridiche e titolari di Partita IVA in genere, che detraggono l'IVA; inclusa IPT - Imposta Provinciale di Trascrizione, ogni altra imposta, tassa od onere, quali spese di immatricolazione, c.d. messa su strada, ecc.), così come risultante dai documenti di acquisto e dalla fattura d'acquisto. È incluso il valore degli accessori e degli optional amovibili o comunque non compresi nell'allestimento originario della casa costruttrice o nell'allestimento predisposto in aftermarket dal concessionario venditore prima della messa in vendita dell'Autoveicolo, nonché il valore dell'Antifurto, pure risultanti dai documenti di acquisto e dalla fattura di acquisto. Sono esclusi il valore della marchiatura DNA dei vetri, nonché i premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, Corpi Veicoli Terrestri, ecc.) o i corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, ecc.).

Veicolo: l'autoveicolo, di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 quintali, immatricolato in Italia, che al momento della adesione all'Assicurazione abbia un'anzianità non superiore o pari a 24 mesi dalla data di prima immatricolazione e abbia un valore di acquisto non superiore ad Euro 50.000,00.

Veicolo Nuovo: il veicolo che, entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro, sia acquistato presso il Concessionario dall'Assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini con la lettera iniziale maiuscola hanno il significato definito nel Glossario che precede.

CHE COSA È ASSICURATO

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

Con la presente Assicurazione l'Assicuratore si impegna a risarcire l'Assicurato, decorso un periodo di Carenza di 24 mesi dalla data di immatricolazione del Veicolo assicurato, del danno materiale e diretto da lui subito a causa di un Sinistro per Furto Totale o Incendio Totale del Veicolo assicurato alle condizioni e nei limiti precisati nella presente Polizza.

Art. 2 – Prestazione assicurativa

In caso di Sinistro l'Assicuratore liquiderà all'Assicurato un importo pari ad una percentuale della differenza tra il Valore d'Acquisto e il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, distinta in funzione del momento in cui si verifica il Sinistro, secondo il seguente schema:

Periodo di accadimento del Sinistro	Percentuale applicabile
Entro i primi 36 mesi dalla decorrenza della copertura assicurativa, fatta salva l'applicazione della Carenza	100%
Dall'inizio del 37° mese alla fine del 48° mese	75%
Dall'inizio del 49° mese alla fine del 60° mese	50%

L'Indennizzo sarà corrisposto a condizione che entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro l'Assicurato acquisti un Nuovo Veicolo presso il Concessionario.

In ogni caso, l'Indennizzo non potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d'Acquisto del Veicolo e quanto indennizzato all'Assicurato per lo stesso Sinistro, al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie, da altro assicuratore in virtù dell'eventuale polizza corpi veicoli terrestri o di altra polizza avente pari contenuto o a titolo di risarcimento del danno da circolazione in forza di polizza di responsabilità civile auto.

Ad esempio:

ESEMPIO 1

Data di immatricolazione del Veicolo: 20 mesi prima della decorrenza della copertura assicurativa

Termine del periodo di Carenza: 4 mesi dopo la decorrenza della copertura assicurativa

Sinistro verificatosi al 20° mese della copertura assicurativa

Valore d'Acquisto del Veicolo: € 20.000

Valore Commerciale del Veicolo: € 15.000

Percentuale applicabile: 100%

Indennizzo: € 5.000.

Indennizzo calcolato da altro assicuratore: € 17.000

Franchigia applicata da altro assicuratore: € 1.000

Indennizzo netto corrisposto da altro assicuratore: € 16.000

Massimo indennizzo pagabile: € 20.000 - € 17.000 = € 3.000.

ESEMPIO 2

Data di immatricolazione del Veicolo: 2 mesi prima della decorrenza della copertura assicurativa

Termine del periodo di carenza: 22 mesi dopo la decorrenza della copertura assicurativa

Sinistro verificatosi al 20° mese della copertura assicurativa

Nessun Indennizzo dovuto, poiché il Sinistro si è verificato durante il periodo di Carenza.

ESEMPIO 3

Sinistro verificatosi al 40° mese della copertura assicurativa

Valore d'Acquisto del Veicolo: € 20.000

Valore Commerciale del Veicolo: € 10.000

Percentuale applicabile: 75%

Indennizzo: € 7.500.

Indennizzo calcolato da altro assicuratore: € 15.000

Franchigia applicata da altro assicuratore: € 1.000

Indennizzo netto corrisposto da altro assicuratore: € 14.000

Massimo indennizzo pagabile: € 20.000 - € 15.000 = € 5.000.

Art. 3 – Massimali

La copertura assicurativa ha, comunque, un Massimale generale e indipendente dalle categorie del Veicolo pari ad Euro 20.000,00.

L'Indennizzo in caso di Furto Totale non potrà cumularsi con quello per Incendio Totale.

ESCLUSIONI/LIMITAZIONI DELLA COPERTURA

Art. 4 – Veicoli assicurabili

Possono essere assicurati con l'Assicurazione i Veicoli di peso a pieno carico pari o inferiore a 35 quintali, di età massima al momento dell'attivazione della copertura assicurativa di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, immatricolati in Italia, che siano abbiano un Valore d'Acquisto non superiore a Euro 50.000,00.

Non sono assicurabili:

- a) i veicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza mezzi di soccorso, trasporti pubblici, ecc);
- b) ogni veicolo che non sia coperto da polizza responsabilità civile auto in vigore, attiva e non sospesa, al momento della decorrenza dell'Assicurazione e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- c) i veicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- d) le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- e) i ciclomotori ed i motoveicoli;
- f) i veicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- g) i veicoli utilizzati per attività di prove di affidabilità o test di velocità.

Art. 5 – Esclusioni

La copertura assicurativa non opera e l'Indennizzo non è dovuto in caso di Sinistro causato da o conseguente a o in caso di:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato o del conducente del Veicolo o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida);
- b) rapina, punita dall'art. 628 del Codice Penale, commessa da chiunque, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce del Veicolo assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- c) furto o smarrimento delle chiavi del Veicolo;
- d) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- e) atti di guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi;
- f) terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti e altri sconvolgimenti della natura;
- g) partecipazioni a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali e allenamenti;
- h) trasporto di infiammabili, sostanze tossiche o esplosivi in genere;
- i) trasporto di cose o animali non conforme a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- j) circolazione del Veicolo assicurato con targa in prova;
- k) guida del Veicolo senza la prescritta abilitazione; ad esempio guida da parte di un conducente privo di patente B o avente patente limitata a veicoli con cilindrata ridotta;
- l) guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto

di sostanze stupefacenti o psicotrope;

- m) manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi trainati secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
- n) circolazione fuori strada ovvero su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico dei veicoli privati;
- o) circolazione in paesi diversi dall'Italia per soggiorni superiori a 60 giorni consecutivi.

Non sono in ogni caso indennizzati:

- p) il rimborso dei premi relativi ad altre coperture assicurative (RC Auto, corpi veicoli terrestri, ecc.) o dei corrispettivi di servizi post vendita (es. programma di manutenzione, estensione di garanzia, marchiatura DNA dei vetri, ecc.);
- q) danni indiretti, quali, a titolo esemplificativo, le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Veicolo assicurato, nonché i danni da mancato godimento ed uso del Veicolo assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento, qualunque ne sia la causa;
- r) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo assicurato successivamente all'omologazione di esso;
- s) eventuali beni che si trovavano sul Veicolo al momento del Sinistro, quali, a titolo esemplificativo, indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, in uso, custodia o possesso dell'Assicurato o del conducente del Veicolo;
- t) il lucro cessante o la perdita di chance; ad esempio, perdita di opportunità commerciali a causa dell'indisponibilità del Veicolo a causa del Sinistro.

L'Indennizzo è escluso per Sinistri che si verifichino nel periodo di Carenza di 24 mesi dalla data di immatricolazione del Veicolo.

L'Indennizzo non è altresì dovuto qualora l'Assicurato non abbia acquistato entro il termine di 120 giorni successivi alla data del Sinistro un Nuovo Veicolo presso il Concessionario.

In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:

- u) eventi la cui copertura presupponga che l'Assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
- v) eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultino come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che siano soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.

DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 6 – Estensione Territoriale

La copertura assicurativa di cui all'Assicurazione ha validità per eventi verificatisi in Italia e, esclusivamente se il Veicolo vi si trovi transitoriamente e per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi, nei Paesi indicati nella Carta Verde.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 7 – Modalità di denuncia del Sinistro

Ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore entro e non oltre 3 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, inviando la denuncia del Sinistro e la documentazione di seguito indicata tramite posta elettronica all'indirizzo ufficio.liquidazione@mawdy.com, via posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.liquidazione@cert.mapfreasistencia.it o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere l'originale della documentazione di seguito indicata che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

Ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; per esempio, in caso di Furto del Veicolo, denunciare immediatamente l'evento alle Autorità competenti.

Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o diminuire il danno o di avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all'Indennizzo.

Ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, l'Assicurato dovrà fornire all'Assicuratore la seguente documentazione:

In caso di Furto Totale

- a) copia della denuncia di Furto Totale del Veicolo effettuata presso la Pubblica Autorità;
- b) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- c) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del documento unico di circolazione;
- d) per i Veicoli concessi all'Assicurato in leasing, copia del contratto di leasing con evidenza dell'eventuale vincolo;
- e) copia della polizza di responsabilità civile auto in vigore attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa, e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- f) eventuale quietanza di liquidazione del danno indennizzato da altri assicuratori in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- g) copia della documentazione attestante il Valore di Acquisto del Veicolo, comprensiva di fattura con l'indicazione della ragione sociale del concessionario da cui è stato acquistato;
- h) copia della documentazione attestante l'acquisto del Nuovo Veicolo, comprensiva di fattura con l'indicazione della ragione sociale del Concessionario venditore;
- i) documento comprovante il luogo di residenza e di domicilio dell'Assicurato. Nel caso gli stessi non coincidano, documento comprovante il luogo in cui l'Assicurato ha eletto il proprio domicilio;
- j) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, ecc.) dell'Assicurato;
- k) tutte le chiavi in dotazione del Veicolo o certificazione di avvenuta consegna di esse all'eventuale compagnia di assicurazione che assicuri il Veicolo in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro;

In caso di Incendio Totale o ritrovamento del Relitto

- l) copia dell'eventuale certificato di rottamazione del Veicolo del demolitore autorizzato o dichiarazione di presa in carico della compagnia assicurativa che assicuri il Veicolo in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro;
- m) copia del certificato di proprietà e del libretto di circolazione del Veicolo o copia del documento unico di circolazione;
- n) per i Veicoli concessi all'Assicurato in leasing, copia del contratto di leasing con evidenza dell'eventuale vincolo;
- o) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- p) copia della polizza di responsabilità civile auto in vigore attiva e non sospesa, al momento della decorrenza della copertura assicurativa, e in vigore, anche se sospesa, al momento del Sinistro;
- q) eventuale quietanza di liquidazione del danno indennizzato da altri assicuratori in relazione allo stesso evento di cui al Sinistro e copia delle relative condizioni di assicurazione;
- r) copia della patente di guida del conducente del Veicolo al momento del Sinistro;
- s) copia della documentazione attestante il Valore di Acquisto del Veicolo, comprensiva di fattura con l'indicazione della ragione sociale del concessionario da cui è stato acquistato;
- t) copia della documentazione attestante l'acquisto del Nuovo Veicolo, comprensiva di fattura con l'indicazione della ragione sociale del Concessionario venditore;
- u) nel caso di Veicoli che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche, copia del certificato di omologazione;
- v) copia della perizia certificante l'Incendio Totale del Veicolo a firma del perito incaricato o eventualmente disposta da altra compagnia assicurativa;
- w) copia dei documenti rilasciati dalla Pubblica Autorità, che attestino le cause e la dinamica del Sinistro;
- x) documento comprovante il luogo di residenza e di domicilio dell'Assicurato. Nel caso gli stessi non coincidano, documento comprovante il luogo in cui l'Assicurato ha eletto il proprio domicilio;
- y) riferimenti (numero di telefono e/o di cellulare, indirizzo mail, ecc.) dell'Assicurato.

Ai fini della valutazione del Sinistro, l'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura, quali ad esempio una perizia tecnica o accertamenti diretti sull'evento che ha causato il Sinistro, che l'Assicurato sarà tenuto a fornire.

La documentazione sopra elencata o comunque richiesta è necessaria ai fini della verifica dell'esistenza e dell'esatta quantificazione del danno e della conseguente liquidazione dell'Indennizzo; pertanto, in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi, l'Assicuratore non potrà procedere al pagamento dell'Indennizzo.

Art. 8 – Liquidazione dell'Indennizzo

L'Assicuratore si impegna a completare la valutazione del Sinistro e inviare all'Assicurato la comunicazione di contestazione o la quietanza di liquidazione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 7. L'Assicuratore si impegna altresì ad accreditare l'Indennizzo all'Assicurato entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della quietanza di liquidazione debitamente firmata e compilata.

Qualora il Contraente abbia comunicato all'Assicuratore l'apposizione di un vincolo sull'Assicurazione in favore della società di leasing proprietaria del Veicolo, l'Indennizzo sarà corrisposto alla società vincolataria fino alla concorrenza del suo credito residuo entro il Massimale e l'eventuale rimanenza sarà corrisposta all'Assicurato alle condizioni e con le modalità sopra indicate. La quietanza di liquidazione dovrà essere restituita dall'Assicurato all'Assicuratore in originale, debitamente compilata e firmata, a mezzo raccomandata secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione".

L'accredito all'Assicurato da parte dell'Assicuratore dell'Indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Incendio Totale, o ritrovamento Relitto, l'Assicurato è tenuto a conservare il rottame del Veicolo finché lo stesso non sia stato sottoposto a perizia da parte dell'Assicuratore. Su richiesta dell'Assicuratore entro il termine di 60 giorni dal Sinistro, l'Assicurato è obbligato a dare mandato a titolo gratuito all'Assicuratore affinché questi provveda alla vendita del rottame del Veicolo, impegnandosi a conferirgli a questo scopo la procura necessaria e autorizzando l'Assicuratore a trattenere il ricavato.

In caso di ritrovamento del Veicolo o di parti di esso a seguito di Furto Totale, l'Assicurato è obbligato ad informare l'Assicuratore non appena ne abbia notizia.

Se il ritrovamento del Veicolo avviene prima del pagamento dell'Indennizzo, nulla sarà dovuto all'Assicurato, salvo il caso di Incendio Totale o ritrovamento del Relitto, come disciplinato nella presente Assicurazione.

Se il Veicolo è recuperato dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato è obbligato a scelta dell'Assicuratore, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di questa, a:

- **rimborsare all'Assicuratore l'importo da questi corrisposto quale liquidazione dell'Indennizzo per Furto Totale;**
- **dare mandato a titolo gratuito all'Assicuratore affinché questi provveda alla vendita del Veicolo ritrovato, autorizzando l'Assicuratore a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell'Indennizzo, ed impegnandosi a conferirgli a questo scopo la procura necessaria.** Le spese necessarie per il trasporto del Veicolo ritrovato, per il mandato che verrà svolto a titolo gratuito e per la procura sono a carico dell'Assicuratore.

L'eventuale somma in eccesso rispetto all'Indennizzo erogato derivante dalla vendita del Veicolo da parte dell'Assicuratore sarà restituita all'Assicurato entro 60 giorni dall'avvenuto incasso di tale somma e non produrrà interessi.

In ogni caso, qualora, per qualsiasi motivo, l'Assicurato non possa procedere al trapasso di proprietà del Veicolo ritrovato o ceda la proprietà a soggetti diversi dall'Assicuratore (ad esempio all'Assicuratore di eventuale polizza corpi veicoli terrestri), egli è obbligato a rimborsare all'Assicuratore l'importo corrisposto quale liquidazione dell'Indennizzo per Furto Totale.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà del Veicolo mettendo a disposizione dell'Assicuratore i documenti necessari e agevolando le operazioni connesse.

QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO

Art. 9 – Premio dell'Assicurazione

Il Premio, unico ed anticipato, per una copertura di 60 mesi, è calcolato in percentuale sul Valore d'Acquisto (IVA inclusa) del Veicolo e in base all'eventuale installazione dell'Antifurto sul Veicolo, secondo le tabelle riportate nell'Allegato 1.

Il Premio sarà versato dall'Assicurato a mani del Contraente al momento della sottoscrizione dell'Assicurazione, mediante carta di credito o bonifico bancario o mediante contratto con società di finanziamento del credito, all'intermediario stesso; il pagamento in contanti è consentito solo se l'importo del Premio annuo è inferiore ad Euro 750,00.

In caso di mancato pagamento, totale o parziale, del Premio, la copertura assicurativa è sospesa a tempo indefinito fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale riprenderà effetto.

L'ammontare del Premio è soggetto alle imposte di assicurazione, attualmente previste nella misura del 12,50% (oltre all'1% di addizionale antiracket).

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA

Art. 10 – Decorrenza, durata e cessazione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel modulo di inserimento e a condizione che il relativo Premio sia stato pagato, altrimenti resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di pagamento, momento a partire dal quale ha effetto; essa:

- ha una durata pari a 60 mesi;
- non opera durante il periodo di Carenza di 24 mesi dalla data di immatricolazione del Veicolo;
- non si rinnova alla scadenza.

Ad esempio:

	Durata copertura (60 mesi)	
Veicolo 20 mesi di anzianità dalla data di immatricolazione	Carenza 4 mesi	Efficacia copertura (56 mesi)
Veicolo Nuovo (nuova immatricolazione)	Carenza 24 mesi	Efficacia copertura (36 mesi)

La copertura assicurativa per i singoli Veicoli, oltre che alla scadenza naturale sopra indicata, cessa anticipatamente, senza diritto al rimborso del Premio non goduto:

- in caso di vendita del Veicolo da parte dell'Assicurato;
- al verificarsi del Sinistro per Furto Totale o Incendio Totale del Veicolo.
- in caso di restituzione del Veicolo al concessionario per opzione "Conto vendita".

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 11 – Assicurazione per conto altrui

L'Assicurazione è stipulata dal Contraente per conto altrui ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile in favore degli Assicurati a cui lo stesso abbia venduto un Veicolo.

Ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile, il Contraente adempie agli obblighi derivanti dall'Assicurazione, salvo quelli che per loro natura devono essere adempiuti dall'Assicurato, quali ad esempio la denuncia del Sinistro.

I diritti derivanti dall'Assicurazione, tra cui l'Indennizzo in caso di Sinistro, spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato stesso.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza dell'Assicurazione.

Art. 12 – Diritto di recesso

- L'Assicurato ha facoltà di recedere dalla copertura relativa a Veicolo assicurato in occasione di ogni ricorrenza annuale e con effetto dalla fine dell'annualità in corso, inviando comunicazione all'Assicuratore con le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione", almeno 60 giorni prima della scadenza annuale stessa.
- Nel caso in cui la copertura abbia termine, sarà restituita la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili); tale parte è calcolata in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. L'Assicuratore potrà trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative sostenute per l'emissione della Polizza e per il rimborso del Premio come eventualmente quantificate nel Certificato di Assicurazione. Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla contestazione del Sinistro, l'Assicuratore ha facoltà di recedere dalla copertura relativa a un singolo Veicolo assicurato, dandone comunicazione all'Assicurato mediante lettera raccomandata.

La copertura assicurativa cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di invio della comunicazione del recesso.

Art. 13 – Diritto di surrogazione

Ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, l'Assicuratore è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennità corrisposta all'Assicurato, nei diritti di questo verso i terzi responsabili. Ad esempio, in caso di Incendio Totale del Veicolo l'Assicuratore subentra all'Assicurato nell'azione di richiesta di risarcimento del danno nei confronti del responsabile

dell'evento che ha causato il Sinistro.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Art. 14 – Comunicazioni - Elezione di domicilio

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato relative all'Assicurazione dovranno essere effettuate per iscritto ai seguenti indirizzi:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.

Strada Trossi, n. 66 – 13871 Verrone (BI)

Indirizzo PEC: info@cert.mapfreasistencia.it

Fax: 015/2559704

eventualmente anticipata via e-mail all'indirizzo: gap@mawdy.com.

Eventuali comunicazioni da parte dell'Assicuratore all'Assicurato saranno indirizzate al domicilio indicato da quest'ultimo al momento dell'attivazione della copertura assicurativa.

Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle parti e che non siano comunicate per iscritto secondo le modalità di cui al presente articolo non sono opponibili all'altra parte.

Art. 15 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Aggravamento o diminuzione del Rischio

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte dell'Assicuratore (ad esempio comunicazione di installazione di Antifurto in realtà non installato) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

In caso di variazione del Rischio, quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, rimozione dell'Antifurto, l'Assicurato ne dovrà dare immediata comunicazione scritta all'Assicuratore, con le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni che regolano l'Assicurazione". In mancanza di tale comunicazione, sarà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione dell'Assicurato, salvo la possibilità di recedere entro 2 mesi dalla comunicazione stessa.

In caso di aggravamento del Rischio, l'Assicuratore ha diritto di recedere dall'Assicurazione.

Qualora l'Assicurato non comunichi l'aggravamento all'Assicuratore, in caso di Sinistro, l'Assicuratore non pagherà l'Indennizzo nel caso in cui non avrebbe mai assicurato il Rischio alle condizioni aggravate. In alternativa l'Assicuratore potrà ridurre l'Indennizzo in proporzione al maggior Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse avuto conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Art. 16 – Altre assicurazioni

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato deve comunicare prontamente e per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a favore dell'Assicurato medesimo aventi per oggetto lo stesso Rischio, sottoscritta relativamente allo stesso Veicolo, anche se da soggetto diverso dall'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve dare avviso di tale circostanza ad ogni impresa assicuratrice e specificamente all'Assicuratore, secondo le modalità indicate all'art. 14 della Sezione "Disposizioni Che Regolano Assicurazione", nel termine di 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza. L'Assicurato potrà richiedere l'Indennizzo ad ogni impresa assicuratrice con cui ha stipulato un'assicurazione per il medesimo Rischio; le somme complessivamente indennizzate però non potranno superare il valore del danno subito.

Art. 17 – Cessione dei diritti

L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi il contratto di Assicurazione ed i diritti ed obblighi derivanti da esso e dalla copertura assicurativa o costituire sugli stessi vincoli a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con l'Assicuratore.

Art. 18 – Prescrizione

I diritti derivati dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Art. 19 – Rinvio alle norme di legge – Legge applicabile e giurisdizione

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La Legge applicabile al presente contratto di Assicurazione è quella italiana. Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

Art. 20 – Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore concernente o comunque connessa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Assicurazione sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato stesso.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale di Assicurazione potranno essere inoltrati per iscritto all'Assicuratore all'Ufficio Reclami con le seguenti modalità:

- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a MAPFRE ASISTENCIA, Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI)
- telefax al numero +39 015 2558156
- e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@mawdy.com
- PEC all'indirizzo ufficio.reclami@cert.mapfreasistencia.it.

I reclami dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico
- il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell'evento;
- individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato
- breve ed esauriente descrizione del motivo della lamentela
- ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze.

In caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni o qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, potrà rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela Utenti – Via del Quirinale, n. 21 – 00187 Roma (Italia), fax +39 06 42 133 745 o +39 06 42 133 353, PEC ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere, oltre a quanto sopra indicato, copia del reclamo presentato a MAPFRE ASISTENCIA e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, e dovranno essere effettuati secondo il modello reperibile sul sito dell'Ivass www.ivass.it o sul sito www.mawdy.it alla sezione Reclami.

In caso di liti transfrontaliere in cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo:

- direttamente all'Autorità di vigilanza competente del paese dello Stato membro in cui ha sede legale l'impresa di assicurazioni che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>). L'autorità di vigilanza del Paese d'origine dell'Assicuratore è il "Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones" (DGSFP) (Servizio per i reclami della Direzione generale per le assicurazioni e i Fondi pensione), c/o Paseo de la Castellana 44, 28046, Madrid (Spagna);
- all'IVASS che provvede all'inoltro alla suddetta Autorità, dandone notizia al reclamante.

Maggiori informazioni sulla procedura di reclamo sono disponibili sul sito internet www.ivass.it.

Per il reclamante è inoltre possibile, e a volte necessario, rivolgersi, secondo le disposizioni e nei casi previsti dalla legge, a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali.

- mediazione: le parti si avvalgono dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell'introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014;
- arbitrato, ove previsto dal contratto di assicurazione: affidamento della definizione della controversia ad arbitri nominati dalle parti.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "GDPR") e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente "MAPFRE ASISTENCIA"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l'assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l'"Interessato"), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario,
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet,
- tramite app di messaggistica,
- tramite altri mezzi,

per l'elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

Le telefonate tra l'Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell'ascolto da parte del chiamante dell'informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all'operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall'Interessato, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L'Interessato dichiara di avere l'età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

L'Interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	• Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo, stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l'Interessato abbia già fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito

	a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Periodo di Conservazione	Potenziali clienti • 24 mesi Clienti • per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. Attività di marketing (in caso di esplicito consenso) • per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.
Destinatari	I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "<i>catena assicurativa</i>"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA SPAZIO JFY N. RET01R3GAP100076

E-mail: $\S\{email\}$

Tacito rinnovo: SI

Il Contraente dichiara di aver ricevuto:

- 1) la documentazione informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018 e in particolare i documenti conformi ai modelli di cui all'art. 56 e il documento sulla valutazione delle richieste ed esigenze del Contraente ai sensi dell'art. 58; 2) il Set Informativo ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IVASS n. 41/2018: il Documento Informativo precontrattuale per il prodotto assicurativo (DIP Danni), il Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni) e le Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario. Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto l'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata al Set Informativo.

Luogo e data _____

Il Contraente _____
(timbro e firma)

Il Contraente dichiara di aver letto ed accettato e di approvare espressamente e specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli:

Condizioni di Assicurazione

Art. 2 – Prestazioni; Art. 3 - Massimali; Art. 4 – Veicoli assicurabili; Art. 5 – Esclusioni; Art. 9 – Premio dell'Assicurazione; Art. 10 – Decorrenza, durata e cessazione dell'Assicurazione collettiva; Art. 11 – Decorrenza, durata e cessazione copertura assicurativa; Art. 13 – Modalità di attivazione della copertura assicurativa sui Veicoli; Art. 14 – Diritto di recesso; Art. 16 – Documentazione per gli Assicurati – Trattamento dei dati personali degli Assicurati; Art. 20 – Cessione dei diritti; Art. 22 – Foro competente.

Condizioni Particolari di Assicurazione

Art. 1 – Premi e modalità di pagamento

Luogo e data _____

Il Contraente _____
(timbro e firma)

Dichiarazioni di consenso espresso per il trattamento dei dati per attività di informazione o promozione commerciale

Se il Contraente acconsente, i dati personali possono essere diretti anche all'espletamento da parte dell'Assicuratore di attività di invio di materiale pubblicitario, vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediate posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, invio testi quali short messaging system ("SMS"), messaggistica istantanea o social network, dei suoi prodotti o servizi e di quelli delle altre società del Gruppo di appartenenza. Riterremo il suo consenso ricomprendente anche l'autorizzazione all'invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.

A tale fine, l'Assicuratore precisa che tali dati potranno essere comunicati, trasmessi o ceduti ad altre società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, o sotto il medesimo controllo).

Il mancato consenso da parte del Contraente al trattamento qui previsto non comporta alcuna conseguenza nel rapporto contrattuale con l'Assicuratore.

Ho letto la suestesa Informativa e

☐ **Acconsento**

☐ **Non acconsento**

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di invio di materiale pubblicitario

☐ **Acconsento**

☐ **Non acconsento**

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di vendite a distanza anche a mezzo operatore telefonico

☐ **Acconsento**

☐ **Non acconsento**

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di compimento di ricerche di mercato

Luogo e data _____

Sottoscrizione del Contraente _____

ALLEGATO 5 – INFORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “GDPR”) e le relative norme di recepimento nazionale, prevedono in capo a MAPFRE ASISTENCIA S.A., con sede secondaria in Italia in Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), (brevemente “MAPFRE ASISTENCIA”), in qualità di titolare del trattamento, l’obbligo di fornire la presente informativa relativamente al trattamento di dati personali di persone fisiche volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i “Dati”).

Il cliente e potenziale cliente o il contraente, l’assicurato e i beneficiari del contratto assicurativo (di seguito l’“Interessato”), attraverso la ricezione del presente documento, vengono informati in merito al trattamento dei Dati forniti a MAPFRE ASISTENCIA:

- direttamente o attraverso un suo intermediario,
- attraverso conversazioni telefoniche, eventualmente registrate,
- come conseguenza della navigazione su pagine Internet,
- tramite app di messaggistica,
- tramite altri mezzi,

per l’elaborazione della proposta o offerta del prodotto assicurativo, per la stipula e/o per la gestione ed esecuzione di un contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto; tale trattamento potrà avvenire anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale e potrà includere, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte nell’Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

Le telefonate tra l’Interessato e MAPFRE ASISTENCIA potranno essere registrate per motivi di sicurezza o di corretta gestione del rapporto contrattuale o del sinistro e per finalità di miglioramento del servizio di customer care. Pertanto, la prosecuzione delle chiamate a seguito dell’ascolto da parte del chiamante dell’informativa concernente la suddetta possibilità sottintende il rilascio da parte di questi del consenso al trattamento dei Dati personali che verranno forniti all’operatore. La registrazione delle telefonate avverrà a mezzo di un sistema automatizzato. Le registrazioni saranno archiviate con accesso riservato ed in nessun modo disponibile, salvo che a operatori espressamente autorizzati per le finalità sottese alla registrazione.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dall’Interessato, quest’ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei Dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.

L’Interessato dichiara di avere l’età legalmente prevista per il rilascio del consenso. Nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori rispetto a tale età, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell’Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.

L’Interessato garantisce l’esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a MAPFRE ASISTENCIA qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	MAPFRE ASISTENCIA S.A.
Finalità del trattamento	• Elaborazione e gestione della proposta o offerta di un prodotto assicurativo, stipula, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; ogni altra attività attinente esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa; elaborazione dei profili per l’adeguata esecuzione del contratto assicurativo. • Gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE. • Prevenzione ed investigazione delle frodi. • Realizzazione di studi e calcoli statistici, indagini, analisi di tendenza del mercato e controllo qualità. • Comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di MAPFRE ASISTENCIA per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per la commercializzazione del quale l’Interessato abbia già

	fornito i propri recapiti; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da MAPFRE ASISTENCIA per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo. • Previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE. • Esecuzione degli obblighi di legge, regolamentari e conservativi.
Legittimazione	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di legge.
Periodo di Conservazione	Potenziali clienti • 24 mesi Clienti • per un periodo di tempo compatibile con la finalità per la quale viene effettuato il trattamento e, in ogni caso, con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali. I dati raccolti per l'esecuzione di uno o più contratti, di norma per dieci anni dalla cessazione del rapporto con l'interessato, tenuto conto del termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi e/o periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative. Attività di marketing (in caso di esplicito consenso) • per 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto con l'Interessato, o antecedentemente alla data di revoca esplicita del consenso.
Destinatari	I Dati dell'Interessato: potranno essere conosciuti all'interno di MAPFRE ASISTENCIA, nonché dagli addetti facenti parte della cosiddetta "<i>catena assicurativa</i>"; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione delle attività necessarie alla gestione del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché a terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e società che erogano servizi a favore di MAPFRE ASISTENCIA. I Dati potranno essere trasferiti verso paesi terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.
Diritti dell'Interessato	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it .

In ogni caso, l'Interessato potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, consultabile sul sito www.mawdy.it.